


COMUNE DI CISERANO  
Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO PER LA TUTELA  
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

*Redatto in attuazione all'art. 6 della Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ai sensi della D.G.R. 8/3/2002 n. 7/8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico"*

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 56 del 19/12/2006

## **INDICE**

0. *PREMESSA*
1. *EDILIZIA*
2. *IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO NUOVI INSEDIAMENTI*
3. *ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO*
4. *CONTROLLI*
5. *PROVVEDIMENTI E SANZIONI*

## 0 - PREMESSA

Il presente regolamento, previsto dall'art. 6 comma e) della L. 447/95, ha lo scopo di dare attuazione alla disciplina statale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Con questo strumento l'Amministrazione comunale intende conseguire gli obiettivi elencati all'art. 1 della L.R. n° 13 del 10/08/2001, concernente "*Norme in materia di inquinamento acustico*", che vengono di seguito elencati:

- a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- b) prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
- c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;

## 1 - EDILIZIA

### REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE AGLI EDIFICI

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ha fissato i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

#### 1.0 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

Ai fini acustici gli ambienti abitativi sono così classificati dalla TABELLA A del DPCM 05/12/1997:

CATEGORIE EDIFICI	DESCRIZIONE EDIFICI
A	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto ed assimilabili;
G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

I requisiti acustici in possesso degli edifici e dei componenti che li costituiscono sono differenziati secondo i parametri indicati nella TABELLA B del DPCM 05/12/1997 che vengono di seguito riportati:

CATEGORE TABELLA A	Rw (*)	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F,G	50	42	55	35	35

(\*) Valori di  $R_w$  riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono :

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382 :1975 ;
2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5 :1996 ;
3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT}$ ), definito da:

$$L_2 = 10 \log \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 10^{L_i/10} \right)$$

- $D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log T/T_0$ , dove :
- $D_{2m} = L_{1,2m} - L_2$  è la differenza;
- $L_{1,2m}$  è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di  $45^\circ$  sulla facciata ;
- $L_2$  è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula :

Le misure dei livelli  $L_i$  devono essere eseguite in numero di  $n$  per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero  $n$  è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume dell'ambiente ; in ogni caso, il valore minimo di  $n$  è cinque;  $T$  è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec ;  $T_0$  è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5s ;

4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato ( $L_n$ ) definito dalla norma EN ISO 140-6 : 1966 ;
5.  $L_{ASmax}$  : livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow ;
6.  $L_{Aeq}$  : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

## **Indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici:**

- a. indice del potere fonoisolante apparente di partizione fra ambienti ( $R_w$ ) da calcolare secondo la norma UNI 8270 : 1987, parte 7<sup>^</sup>, paragrafo 5.1.
- b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ ) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a;
- c. indice del rumore di calpestio di solai, normalizzato ( $L_{n,w}$ ) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270 : 1987, parte 7<sup>^</sup>, paragrafo 5.2

### **1.1 RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI**

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare il seguente limiti :

- a) 35 dB(A)  $L_{Amax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo ;
- b) 25 dB(A)  $L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo.

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

### **1.2 DOCUMENTAZIONE**

- a) I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.
- b) I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al punto a).
- c) Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove sia-

no illustrati i materiali e le tecnologia utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

### **1.3 NORMA DI SALVAGUARDIA**

A costruzione ultimata, nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico e dal presente Regolamento, i conseguenti interventi di bonifica saranno a carico del titolare della concessione edilizia.

## **NUOVI EDIFICI NELLA FASCIA DI PERTINENZA DELLA FERROVIA**

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 Novembre 1998, n. 459, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

### **1.5 FASCIA DI PERTINENZA DELLA LINEA FERROVIARIA**

(art. 3 comma 1 del D.P.R.18/11/1998, n. 459)

Il territorio del comune di Ciserano è attraversato dalla linea ferroviaria Milano-Bergamo con velocità di progetto inferiore a 200 kmh. Nel piano di zonizzazione acustica del territorio comunale tale linea ferroviaria è delimitata da una zona classificata di IV° classe estesa per 100 metri su entrambi i lati della linea e da una zona più esterna classificata di III° classe di estensione pari a 150 metri per lato.

### **1.6 NUOVI EDIFICI DA EDIFICARE ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI PERTINENZA**

(art. 3 comma 2 del D.P.R. 18/11/1998, n. 459)

Per le aree non ancora edificate collocate all'interno della fascia di pertinenza della linea ferroviaria in esercizio, i progetti relativi a nuove costruzioni dovranno essere corredati da valutazione del clima acustico da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

### **1.7 DOCUMENTAZIONE**

Il costruttore dovrà allegare una documentazione tecnica che illustri le caratteristiche fonoassorbenti e fonoisolanti dei materiali che verranno utilizzati nonché una certificazione attestante il rispetto dei parametri di cui all'ALLEGATO A del DPCM 05/12/1997.

## 2 - IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO NUOVI INSEDIAMENTI

L'art. 8 della LEGGE 26/10/1995 N° 447, “*legge quadro sull'inquinamento acustico*” determina le modalità di controllo preventivo delle attività, dei servizi e delle infrastrutture di trasporto aereo, ferroviario e stradale che possono produrre emissioni sonore.

**2.0** I soggetti titolari di progetti od opere sottoposti a valutazione di impatto ambientale di cui al DPCM 377/88, DPR 12/04/96, LR 20/99, e comunque quelli ricompresi nel seguente elenco:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

per i quali sia prevista la realizzazione, modifica o potenziamento, devono preventivamente predisporre una DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO redatta da un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95).

La DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO è uno studio tecnico che viene redatto in fase di progettazione dell'opera allo scopo di verificare la compatibilità acustica dell'opera con il contesto in cui la stessa verrà realizzata.

Ad opera realizzata la bontà della previsione ed il rispetto dei limiti considerati dovrà essere validata da misure fonometriche da eseguirsi entro 180 giorni.

**2.1** I soggetti titolari di progetti per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 2.0;

devono preventivamente predisporre ed allegare al progetto una documentazione di VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO delle aree interessate redatta da un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95).

La documentazione di VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO ha come obiettivo quello di caratterizzare dal punto di vista acustico l'area in prossimità di sorgenti rumorose esistenti su cui verranno realizzati insediamenti come scuole, ospedali, case di cura, parchi o residenze.

Tale relazione consente di verificare se il clima acustico dell'area in esame permette la realizzazione dell'opera e il suo pieno utilizzo nel rispetto dei limiti di legge vigenti.

La stessa dovrà contenere gli elementi indicati nella Delibera Giunta Regione n° 7/8313 dell'08/03/2002 "*Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico*" (Allegato 2)

**2.2** I soggetti che presentano domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a:

- attività produttive;
- strutture sportive e ricreative;
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

nonché i soggetti che presentano:

- domanda di utilizzo di immobili ed infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

devono predisporre ed allegare alla richiesta di concessione edilizia o licenza/autorizzazione all'esercizio ovvero nulla-osta inizio attività una DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO redatta da un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95).

La DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO è uno studio tecnico che viene redatto in fase di progettazione dell'opera allo scopo di verificare la compatibilità acustica dell'opera con il contesto in cui la stessa verrà realizzata.

Tale documentazione dovrà contenere gli elementi indicati nella Delibera Giunta Regione n° 7/8313 dell'08/03/2002 "*Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico*" (Allegato 2)

- 2.3** Nel caso in cui la previsione di impatto acustico attesti valori di emissione superiori ai limiti di zona previsti dalla tabella B del DPCM 14/11/97, e adottati nel piano di zonizzazione acustica comunale, dovranno essere indicate le misure previste per ricondurre le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti all'interno dei limiti prefissati.
- 2.4** I soggetti che hanno presentato la DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO dovranno effettuare la verifica della conformità delle emissioni/immissioni sonore ai valori limite ed alle specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dal comune negli atti autorizzativi non prima di 90 giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività e non oltre 180 giorni dalla data medesima.  
L'esito di tale verifica dovrà essere comunicato dal titolare al comune entro 30 giorni dalla sua effettuazione conformemente allo schema di cui all'allegato 1.

### **3 - ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO**

Le attività temporanee e le manifestazioni in luogo pubblico sono soggette all'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, prevista dall'art. 6 comma 2) lettera h) L.447/95 e dall'art. 8 della L.R. 13/01, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata a luoghi variabili di tipo provvisorio non attrezzati per accogliere tali attività. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Le attività soggette al presente titolo del regolamento sono:

- Cantieri edili
- Circhi e giostre
- Manifestazioni musicali
- Manifestazioni popolari
- Altre attività con caratteristiche temporanee

## **3.0 CANTIERI EDILI**

### **3.0.1. LIMITI MASSIMI**

Nei cantieri edili, l'attivazione di macchine ed impianti (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

- dalle ore 07.30 alle ore 12.00 tutto l'anno;
- dalle ore 16.00 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per il periodo invernale

Il limite massimo di immissione sonora è fissato in 70 dB(A).

Non si considerano i limiti differenziali di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della L. 447/95 né altre penalizzazioni.

Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) a finestre chiuse.

### **3.0.2. DEROGHE**

Deroghe ai limiti massimi di emissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie seguenti:

- dalle ore 09.00 alle ore 12.00 tutto l'anno;
- dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per il periodo invernale

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 2, comma 3, lettera b) della L. 447/95.

Al fine di ottenere tale deroga dovrà essere presentata richiesta contenente il valore reale o, se non disponibile, presunto delle emissioni prodotte nonché le motivazioni tecniche e la fascia oraria dell'attività rumorosa.

### **3.0.3. PERIODI FESTIVI E NOTTURNI**

Per i giorni festivi e per i periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.

### **3.0.4. EMERGENZE**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

### **3.0.5. AUTORIZZAZIONI**

L'apertura di un cantiere edile è soggetta ad autorizzazione.

I titolari dovranno presentare al Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio una domanda per l'autorizzazione alle emissioni sonore, anche in deroga ai limiti massimi, redatta secondo le modalità riportate nell'allegato 4 del regolamento.

La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio procede, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, tenuto conto della:

- durata dell'attività;
- entità del disagio causato;
- periodo dell'anno;
- luogo di svolgimento dell'attività.

Nell'autorizzazione saranno indicati:

- l'eventuale introduzione di particolari limiti con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;
- la determinazione degli orari di svolgimento dell'attività;
- le prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore.
- i valori limite da rispettare;
- le limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- le prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità previste nell'autorizzazione, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

## **3.1 CIRCHI E GIOSTRE**

### **3.1.1. LIMITI MASSIMI**

Gli impianti e le attrezzature che danno luogo ad emissioni sonore provenienti da Circhi e Giostre, a prescindere dalla zona dove l'Autorità Comunale ne concederà l'installazione delle strutture, dovranno rispettare le seguenti fasce orarie:

- dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00;
- il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00.

Il limite massimo di emissione sonora è fissato in 80 dB(A).

Non si considerano i limiti differenziali di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della L. 447/95 né altre penalizzazioni.

Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività.

### **3.1.2. AUTORIZZAZIONI**

L'attività di circhi e giostre è soggetta ad autorizzazione.

I titolari dovranno presentare al Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio una domanda per l'autorizzazione alle emissioni sonore, anche in deroga ai limiti massimi, redatta secondo le modalità riportate nell'allegato 5 del regolamento.

La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio procede, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, tenuto conto della:

- durata dell'attività;
- entità del disagio causato;
- periodo dell'anno;
- luogo di svolgimento dell'attività.

Nell'autorizzazione saranno indicati:

- l'eventuale introduzione di particolari limiti con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;
- la determinazione degli orari di svolgimento dell'attività;
- le prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore.
- i valori limite da rispettare;
- le limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- le prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventiva-

mente, con le modalità previste nell'autorizzazione, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

## **3.2 MANIFESTAZIONI MUSICALI**

### **3.2.1. LIMITI MASSIMI**

Ricadono in questo articolo le Manifestazioni musicali caratterizzate da uno svolgimento nell'arco di una giornata.

Le manifestazioni musicali, a prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale ne concederà lo svolgimento, dovranno rispettare le seguenti fasce orarie:

- dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00;
- il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00.

Il limite massimo di emissione sonora è fissato in 80 dB(A).

Non si considerano i limiti differenziali di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della L. 447/95 né altre penalizzazioni.

Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività.

### **3.2.2. AUTORIZZAZIONI**

Le manifestazioni musicali sono soggette ad autorizzazione.

I responsabili dovranno presentare al Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio una domanda per l'autorizzazione alle emissioni sonore, anche in deroga ai limiti massimi, redatta secondo le modalità riportate nell'allegato 6 del regolamento.

La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio procede, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, tenuto conto della:

- durata della manifestazione;
- entità del disagio causato;
- periodo dell'anno;
- luogo di svolgimento dell'attività.

Nell'autorizzazione saranno indicati:

- l'eventuale introduzione di particolari limiti con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;
- la determinazione degli orari di svolgimento dell'attività;
- le prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore.
- i valori limite da rispettare;
- le limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- le prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;

- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità previste nell'autorizzazione, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

### **3.3 MANIFESTAZIONI POPOLARI**

#### **3.3.1. LIMITI MASSIMI**

Ricadono in questo articolo le Manifestazioni popolari quali sagre, feste rionali, comizi, ecc. che utilizzano impianti sonori fissi e che si svolgono per più giorni.

Le Manifestazioni popolari, a prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale ne concederà lo svolgimento, dovranno rispettare le seguenti fasce orarie:

- dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00;
- il Venerdì e il Sabato fino alle ore 24.00.

Il limite massimo di emissione sonora è fissato in 80 dB(A).

Non si considerano i limiti differenziali di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della L. 447/95 né altre penalizzazioni.

Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività.

#### **3.3.2. AUTORIZZAZIONI**

Le manifestazioni popolari sono soggette ad autorizzazione.

I responsabili dovranno presentare al Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio una domanda per l'autorizzazione alle emissioni sonore, anche in deroga ai limiti massimi, redatta secondo le modalità riportate nell'allegato 7 del regolamento.

La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio procede, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, tenuto conto della:

- durata della manifestazione;
- entità del disagio causato;
- periodo dell'anno;
- luogo di svolgimento dell'attività.

Nell'autorizzazione saranno indicati:

- l'eventuale introduzione di particolari limiti con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;
- la determinazione degli orari di svolgimento dell'attività;
- le prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore.

- i valori limite da rispettare;
  - le limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
  - le prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità previste nell'autorizzazione, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

### **3.4 ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE**

#### **3.4.1. LIMITI MASSIMI**

Ricadono in questo articolo tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente negli articoli precedenti del presente regolamento quali il taglio delle erbe, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, ecc.. Esse operano per più ore al giorno.

L'attivazione delle macchine rumorose e in genere la esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

giorni feriali:

- dalle ore 08.00 alle ore 12.30;
- dalle ore 16.30 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15.30 alle ore 18.00 per il periodo invernale

giorni festivi:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per il periodo invernale.

Il limite massimo di emissione sonora è fissato in 70dB(A).

Non si considerano i limiti differenziali di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della L. 447/95 né altre penalizzazioni.

Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività.

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori di manutenzione, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse.

- 3.4.1.** Tali attività non sono tenute alla presentazione di alcuna domanda per le emissioni sonore. L'amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, di propria iniziativa o in seguito a segnalazione di cittadini, gli eventuali controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

## 4 - CONTROLLI

### 4.1 FUNZIONI DI CONTROLLO

Le funzioni relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti fisse;
- b) delle misure indicate per ricondurre le emissioni sonore all'interno dei valori limite di emissione per quelle attività soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico (punto 2.2. - 2.3 del presente Regolamento) dove erano stati previsti valori limite di emissione superiori a quelli adottati nel piano di zonizzazione acustica;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative a:
  - il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
  - le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.
- d) della corrispondenza dei contenuti della documentazione fornita (punto 2.0 - Impatto acustico; punto 2.1 - previsione clima acustico; punto 2.2. previsione impatto acustico;) a quanto previsto dal presente Regolamento.

sono esercitate dall'Amministrazione comunale avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), con le modalità indicate nell'art. 15 della L.R. n° 13 del 10/08/2001.

Per le attività di vigilanza e controllo, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni

prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della L.R. 16/1999.

Gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto stabilito agli articoli 3, comma 2, e 26, comma 5, della L.R. 16/1999.

Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa L.R. 16/1999.

## **5 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI**

### **5.1. PROVVEDIMENTI**

In caso di superamento dei limiti di cui al DPCM 14/11/97 e di inosservanza delle norme del presente regolamento, il Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio, con provvedimento motivato, può ordinare l'inibitoria totale o parziale delle attività ovvero il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore.

### **5.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Ai sensi dell'art. 10 della L. 447/95:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 a € 10.329.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2 della L. 447/95 e del DPCM 14/11/97, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5.164.
3. Fatta salva l'applicabilità di sanzioni previste dalle norme statali e regionali in vigore, le violazioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01:

Ferma restando l'applicazione dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge 447/1995, la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, della L.R. 13/01 è punita con la sanzione amministrativa di una somma da € 258 a € 516.

## ALLEGATI

- 1. DOCUMENTAZIONE DI VERIFICA DELLA RUMOROSITA' AMBIENTALE**
- 2. MODALITÀ E CRITERI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO**
- 3. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (cantieri edili, stradali o assimilabili)**
- 4. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (circhi e giostre)**
- 5. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (manifestazioni musicali)**
- 6. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (manifestazioni popolari)**

## **DOCUMENTAZIONE DI VERIFICA DELLA RUMOROSITA' AMBIENTALE**

### **Contenuti della documentazione.**

1. GLOSSARIO DELLE DEFINIZIONI TECNICHE MAGGIORMENTE USATE.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERI CONSIDERATI.
3. INQUADRAMENTO URBANISTICO.  
La documentazione dovrà essere corredata da planimetrie in scala 1/2000 sulla quale andranno indicati i punti di misura.
4. MISURE FONOMETRICHE  
Per i rilievi strumentali effettuati sul campo dovranno essere indicati:
  - strumentazione utilizzata;
  - posizionamento dei rilievi su cartografia;
  - valori di rumore ambientale esistente.  
I descrittori utilizzati per l'espressione dei risultati delle misure di rumore di norma utilizzati saranno almeno:
  - livello continuo equivalente pesato A;
  - livelli statistici Fast pesati A;
  - SEL;
  - Livelli sonori per bande normalizzate di 1/3 di ottava.
5. CONFRONTO TRA I VALORI RILEVATI ED I LIMITI DI RIFERIMENTO  
I valori di livello sonoro rilevati dovranno essere analizzati e confrontati con:
  - livelli di rumore ambientale di immissione assoluti;
  - livelli di rumore ambientale di emissione;
  - valori di rumore ambientale di qualità.
6. CONCLUSIONI  
In questa sezione verranno illustrate le conclusioni finali.

**MODALITÀ E CRITERI TECNICI DI REDAZIONE DI:**

- DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**
- VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO**

**Modalità e criteri di carattere generale**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire:
  - a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;
  - b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/95, art. 8, comma 2.
2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi di cui al successivo art. 5, comma 4, possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.
3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:
  - la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
  - la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
  - le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge 447/95 art. 2, commi 6 e 7.
4. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nei successivi articoli.

## **Art. 1 - (Aeroporti, Aviosuperfici)**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera a), al d.m. 31 ottobre 1997, all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve, contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:
  - a) L'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore.
  - b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o eli-superficie, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto acustico.
  - c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico.
  - d) L'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione, della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.
  
2. Per la redazione della documentazione di cui al comma 1, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:  
almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;
  - a) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (bus y day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei, due periodi della giornata e durante la settimana;
  - b) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
  - c) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
  - d) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
  - e) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessati relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
  - f) l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

## Art. 2 - (Infrastrutture stradali)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all'art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.
  - a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura.
  - b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.).
  - c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza.
  - d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative.
  - e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di fungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio.
  - f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di Infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori.
  - g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
  - h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.
2. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

### **Art. 3 - (Infrastrutture ferroviarie)**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera f), e all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
  - a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura.
  - b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all'art. 2 comma 1, lettere b), c), e), f), g), h); e comma 2 del medesimo art. 2 che precede.
  - c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni.
  - d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998

#### **Art. 4 - (Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive)**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
  - a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
  - b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale.
  - b) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente.
  - c) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività.
  - d) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo
2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:
  - a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996;
  - b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
  - c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
  - d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
  - e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
  - f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.
3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.
4. La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

## **Art. 5 - (Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi)**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
  - a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo.
  - b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede.
  - c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.
2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
  - a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
  - b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede.
  - c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
  - d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4.
  - e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
  - a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante.
  - b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone.
  - c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi 1, 3 e 4.
  - d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.
4. Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici nei quali vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni

- a) l'utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e funzionano anche in periodo notturno;
  - b) l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dalla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera d), e dall'art. 5 della l.r. 13/2001. La suddetta documentazione deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.
- 4.1. Il numero massimo di avventori consentito o previsto e sull'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli.
  - 4.2. La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.
  - 4.3. L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei valori limiti stabiliti dalla normativa vigente.
  - 4.4. Gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

#### **Art. 6 - (Valutazione previsionale di clima acustico)**

1. La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:
  - a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
  - b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
  - d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico, preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
  - e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

ALLEGATO 3

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**  
**(cantieri edili, stradali o assimilabili)**

AL Responsabile Area Gestione e Pianificazione  
del Territorio

**COMUNE DI CISERANO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_

della ditta \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n.civico, telefono, fax)

**C H I E D E**

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

da effettuarsi in Ciserano, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nel seguente periodo: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. *planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000 in cui sia evidenziata l'area in cui sarà installato il cantiere, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.*
2. *elenco delle attrezzature e lavori comportanti emissioni sonore;*
3. *livello rumorosità previsto;*
4. *l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate le macchine ed attrezzi rumorosi ovvero in cui verranno eseguite lavorazioni rumorose;*
5. *programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un periodo massimo di 1 ora verranno utilizzate le attrezzature che comportino emissioni sonore superiori a 85 dB(A).*

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**  
**(circhi e giostre)**

- **AL** Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio  
**DEL COMUNE DI CISERANO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di:  legale rapp.te  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, telefono, fax)

**C H I E D E**

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ da effettuarsi in Ciserano, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nel seguente periodo: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. *elenco delle sorgenti sonore;*
2. *livello rumorosità previsto;*
3. *l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate sorgenti sonore;*

In fede.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**  
**(manifestazioni musicali)**

AL Responsabile Area Gestione e Pianificazione del Territorio

**DEL COMUNE DI  
CISERANO**

-  
Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di:  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
(via, n.civico, telefono, fax)

**C H I E D E**

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ da effettuarsi in Ciserano, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nel giorno \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. *elenco delle attrezzature comportanti emissioni sonore;*
2. *livello rumorosità previsto;*
3. *l'orario in cui verranno utilizzate le attrezzature comportanti emissioni sonore;*

In fede.

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

ALLEGATO 6

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**  
**(manifestazioni popolari)**

AL Responsabile Area Gestione e  
Pianificazione del Territorio  
**DEL COMUNE DI**  
**CISERANO**

-  
Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di:  titolare  altro (specif.) \_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_

**C H I E D E**

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ da effettuarsi in Ciserano, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
nel seguente periodo: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. *elenco delle attrezzature comportanti emissioni sonore;*
2. *livello rumorosità previsto;*
3. *l'orario giornaliero in cui verranno utilizzate le attrezzature rumorose;*

In fede.

data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_